

veazione e il miglioramento degli stessi, darsi in affitto o in mezzadria a qualsiasi persona e sotto le condizioni decidera' appartenere e esonerare il fido rilasciandone quietanza.

Affrancare e ridurre rendite e canoni. Accettare donazioni, comprare immobili, presentarsi, ed unirsi; erigere capitoli, interessi, frondi e rendite da qualsiasi debitore, rilasciare quietanza in qualsiasi forma, fare delegazioni per pagamenti, eleggere domicilio per qualsiasi atto, accettare eredita' con o senza beneficio d'inventario ripudiare o rinunciare, rinunciare per gli effetti della tassa sulle successioni, procedere alla divisione delle eredita' anche in via amichevole, domandare opposizione di sigilli, procedere a revisione di conti, liquidazioni ed altri conservativi.

Ritirare da qualsiasi ufficio effetti raccomandati o assicurati; vaglia e pacchi postali, buoni del tesoro, assegni sulle banche o su qualsiasi tesoro e cassa, ritirare dalle banche qualsiasi deposito o capitoli. - Concedere in tutto o in parte il diritto di usufrutto o di affitto dai costituenti.

Promuovere in giudizio tutte le azioni spettanti al costituente, rappresentarlo avanti qualsiasi autorità giudiziaria del regno e in qualunque

grado del giudizio, costituire procuratori civili, civili e per limitati poteri, nominare procuratori legali ed avvocati e periti, revocarli eleggere, domandare nei procedimenti relativi all' corso, produrre ogni genere di prova e con ispezionalità riferire, riferire ed accettare giuramenti, anche decisorii, transigere conciliare e compromettere sulle cause insorte e da insorgere, ottenere sentenze, eseguirle impugnarle con tutti i gravami ammessi dalla legge, procedere a tutti gli atti di esecuzione forzata, sia mobiliare, che immobiliare contro qualsiasi debitore, ottenendo all' uopo il rilascio delle copie esecutive, sia delle sentenze, che dei contratti.

Vendere, permutare, donare beni immobili, contrarre mutui e fare in generale qualunque altro negozio, compresa la facoltà di riscattare beni immobili del costituente venduti col patto del riscatto, togliere in locazione tanto fondi rustici che fondi urbani, costituire ed aumentare debiti, emettere, accettare, avallare e girare cambiali e qualunque altro effetto all' ordine, fare dei comodati, depositi ed assicurazioni, e qui specie ed infine il procuratore potrà far tutto ciò che far potrebbe personalmente